

## TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

III Sezione civile

---

Nelle persone dei seguenti magistrati:

- Dr. Enrico Quaranta                      Presidente
- Dr.ssa Valeria Castaldo                Giudice rel
- Dr.ssa Elisabetta Bernardel        Giudice

Verbale dell'udienza del 7 luglio 2021 della procedura iscritta al n. 5 dell'anno 2019, celebrata nelle forme della trattazione scritta.

Il Tribunale

Verificata la regolare e tempestiva comunicazione alla debitrice, al commissario giudiziale, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del verbale dell'udienza del 16.6.2021, con il quale è stata fissata l'odierna udienza ai sensi dell'art. 173 l.f. in modalità cartolare;

rilevato che la Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale non ha depositato note di udienza;

lette le note di trattazione depositate dal commissario giudiziale e dalla ricorrente M2M ENGINEERING S.A.S. di Diano Marcello Maria;

rilevato che, con decreto del 21.1.2020, è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo della M2M ENGINEERING S.A.S. di Diano Marcello Maria;

considerato che, a seguito di concessione di un termine di giorni 15 per la modifica del piano e di un ulteriore termine di giorni 90 per il deposito di un nuovo piano ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 23/2020, il Tribunale, rilevato il mancato deposito del piano e della proposta entro il termine perentorio accordato, ha fissato per i provvedimenti ex art. 162 l.f. l'udienza del 16/12/2020;

considerato che, all'esito della detta udienza, il Tribunale, non ritenendo sussistenti i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità del concordato ex art. 162 l.f., ha fissato per la nuova adunanza dei creditori l'udienza del 17.6.2021;

evidenziato che, con provvedimento depositato in data 10.6.2021, il Tribunale, sulla scorta dei rilievi effettuati dal commissario giudiziale nella relazione depositata ai sensi dell'art. 172 l.f., ha fissato l'udienza del 16.6.2021 per la comparizione della ricorrente e del Commissario giudiziale ai sensi degli artt. 162 e 173 l.f., evidenziando taluni profili critici incidenti sull'ammissibilità della procedura concordataria in esame;

preso atto che in data 10.6.2021 la società proponente ha depositato formale atto di rinuncia alla domanda di concordato preventivo, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante e dal procuratore della stessa società, evidenziando l'impossibilità di realizzare quanto indicato nel

piano e nella proposta di concordato, in gran parte derivata dalla gravissima situazione economica connessa alla pandemia tutt'ora in corso;

evidenziato che l'udienza del 16.6.2021 è stata differita alla data odierna per consentire la partecipazione necessaria del P.M.;

rilevato che con nota depositata in data 29.6.2021 la società proponente ha ribadito la propria intenzione di rinunciare alla domanda di concordato preventivo;

vista la nota depositata in data 2.7.2021, con la quale il commissario giudiziale, nel riportarsi alla propria relazione particolareggiata ed alle criticità ivi rappresentate, ha esposto altresì di aver provveduto alla comunicazione al ceto creditorio del provvedimento di non luogo dell'adunanza dei creditori e della fissazione dell'udienza per la revoca ex art. 173 l.f.;

ritenuto che *“la proposta concordataria sia comunque rinunciabile da parte del proponente unilateralmente (e senza, cioè, il consenso dei contrapposti creditori), sino alla omologazione del concordato, momento quest'ultimo che consacra il consenso sulla proposta concordataria già manifestato dal ceto creditorio in sede di approvazione e che avvia il concordato alla sua necessaria e successiva fase esecutiva”* (cfr. Cass. 10 ottobre 2019, n. 25479);

ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato improcedibile e che, conseguentemente, debba essere dichiarato non luogo a provvedere nel sub-procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato ex art 173 l.f.,

considerato che allo stato non pendono istanze di fallimento;

P.Q.M.

dichiara l'improcedibilità del ricorso per concordato preventivo;

dichiara non luogo a provvedere nel sub-procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato ex art 173 l.f.;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 7.7.2021

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta